Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 7 agosto 1972 — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova, e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1972, n. **368.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30, relativo al corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico), è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di « Chimica bromatologica » muta denominazione in quello di « Chimica degli alimenti ».

Art. 34: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Fisiologia comparata;
Geochimica;
Geologia regionale;
Micropaleontologia;
Sedimentologia.

Art. 36: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Biofisica;
Etologia;
Conservazione della natura e delle sue risorse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 67. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **369**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 108 a 112, relativi alla « Scuola di specializzazione in clinica oculistica » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in oculistica », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in oculistica

Art. 108. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

La scuola ha la durata di quattro anni.

La scuola ha sede presso l'istituto di clinica oculistica (Policlinico).

Art. 109. — Il numero di specializzandi non può superare per ogni anno otto iscritti.

Art. 110. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare il corso ufficiale di clinica oculistica e le speciali conferenze ed esercitazioni, che saranno loro destinate; in caso contrario essi non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Durante l'anno scolastico gli iscritti presteranno servizio come alunni interni, nei vari reparti dell'istituto.

Art. 111. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica, esame di refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

1) Semeiologia oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (bilomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzioni, radiologia);
2) Farmacologia oculare. Terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre e della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) Tecnica operatoria (I parte).

4° *Anno*:

1) Neuroftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria (II parte);
5) Tesi di specializzazione.

Art. 112. — Alla fine di ogni anno, gli iscritti devono sostenere gli esami di profitto sulle materie insegnate nell'anno scolastico.

Per conseguire il diploma di specialista in oculistica, gli iscritti al termine dei corsi, oltre a superare le prove di esame nelle singole materie, dovranno discutere una dissertazione scritta su argomento di oculistica e sostenere un esame pratico dinanzi ad una commissione formata dagli insegnanti della scuola.

La denominazione della « Scuola di specializzazione in tisiologia » istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1169, è cambiata in quella di « Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

Gli articoli da 142 a 151, relativi alla « Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile » istituita con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1965, n. 172, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 142. — Durata del corso: anni quattro.

Numero degli iscritti: quindici.

Ammissione per titoli ed esami.

a) frequenza obbligatoria alle lezioni;

b) internato obbligatorio di mesi sei in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno; di mesi tre in neurologia e di mesi tre in psichiatria per gli studenti del secondo anno; di mesi sei per gli studenti del terzo anno e di mesi sei per gli studenti del quarto anno in neuropsichiatria infantile.

Art. 143. — Programma d'insegnamento:

1° *Anno*:

1) Anatomia e embriologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
3) Genetica;
4) Endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia;
5) Patologia clinica e pediatrica;
6) Tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

7) Anatomia patologica del sistema nervoso;
8) Biochimica patologica del sistema nervoso;
9) Psicologia dell'età evolutiva;
10) Semeiotica e clinica neurologica;
11) Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

12) Psicopatologia dell'età evolutiva;
13) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
14) Psicodiagnostica dell'età evolutiva;
15) Elettrofisiologia;
16) Neuroradiologia;
17) Neurochirurgia dell'età evolutiva;
18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I).

4° *Anno*:

19) Clinica psichiatrica infantile (II);
20) Terapia generale delle malattie mentali infantili;
21) Psicoterapia dell'età evolutiva;
22) Foniatria;
23) Psicopedagogia;
24) Sociologia applicata alla popolazione infantile;
25) Legislazione.

Art. 144. — Esami:

1° *Anno*:

1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Genetica, endocrinologia e auxologia;
4) Patologia e clinica pediatrica.

2° *Anno*:

5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso;
6) Psicologia dell'età evolutiva;
7) Semeiotica e clinica neurologica;
8) Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

9) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
10) Psicopatologia dell'età evolutiva;
11) Psicodiagnostica dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
13) Psicopedagogia;
14) Legislazione.

Art. 145. — Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti dovranno avere sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al 4° anno.

Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria, sono iscritti di ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto numeri 1), 2), 5), 7) e 8) e dall'espletare il periodo di internato in neurologia psichiatrica. Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto numeri 3) e 4) e dall'espletare il periodo di internato del 1° anno.

Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento di neuropsichiatria infantile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 64. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. **370.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Storia del teatro e dello spettacolo;
Filologia dantesca;
Storia delle tradizioni popolari;
Cultura greca;
Antichità greche e romane;
Etruscologia;
Storia della critica letteraria;
Antropologia culturale;
Storia della critica d'arte;
Latino medioevale;
Biblioteconomia e bibliografia;
Storia antica;
Storia medioevale;
Storia moderna;
Storia contemporanea;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di « Storia della grammatica e della lingua italiana » muta denominazione in quella di « Storia della lingua italiana ».

Art. 56: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Filosofia morale;
Estetica;
Statistica;
Economia politica;
Storia economica;
Filosofia della scienza;
Sociologia delle comunicazioni di massa;
Psicologia sociale;
Storia della pedagogia;
Storia antica;
Storia medioevale;
Storia moderna;
Storia contemporanea;
Storia della scienza.

Art. 57: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Dialettica italiana;
Filologia italiana;
Metodologia degli insegnamenti linguistici;
Linguistica generale.

Art. 66: E' abrogato e sostituito dal seguente:

Presso la facoltà di magistero sono istituiti i seguenti istituti:

Istituto di letteratura e filologia moderna;
Istituto di lingue e letterature classiche;
Istituto di scienze storiche;
Istituto di scienze filosofiche;
Istituto di pedagogia;
Istituto di lingue e letterature straniere;
Istituto di scienze geografiche;
Istituto di storia dell'arte;
Istituto di psicologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 82. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **371**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 109, relativo alla « Scuola di specializzazione in clinica ostetrica e ginecologica » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 109. — Il corso di studi per la specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di 4 anni. La ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione:

a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;

b) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica dell'università;

c) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;

d) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospitalieri della specialità;

e) eventuali pubblicazioni.

L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.

Il numero degli iscritti è di quattro per ogni anno di corso.

Per nessun motivo il corso di 4 anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei 4 anni di corso.

Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di 9 mesi all'anno.

Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è unica, ed è espletata nel mese di ottobre.

Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

Il programma di studi è il seguente:

1° *Anno*:

Elementi di genetica e di eugenica;
Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Endocrinologia fisiologica;
Fisiologia ostetrica;
Diagnostica ostetrica;
Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno*:

Tecnica operatoria ostetrica;
Diagnostica ginecologica;
Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
Puericultura prenatale;
Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
Tecnica operatoria ginecologica;
Clinica ostetrica e ginecologica;
Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

Puericultura postnatale e malattie del neonato;
Ostetricia e ginecologia forense;
Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;
Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno);
Urologia ginecologica;
Chirurgia addominale extra genitale.

Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno preposti dai direttori delle scuole.

A giudizio del consiglio della scuola, formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.

Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Gli articoli 110, 111, 112 e 113, relativi alla « Scuola di specializzazione in chirurgia generale » che cambia la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in chirurgia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 110. — La scuola di specializzazione in chirurgia ha la durata di cinque anni. La sua sede naturale è la clinica chirurgica. Il direttore della scuola deve essere un ordinario di clinica chirurgica di ruolo oppure uno dei membri titolari di materie chirurgiche della facoltà.

Art. 111. — Alla scuola non potranno essere iscritti più di cinque laureati in medicina e chirurgia per ciascun anno di corso.

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti:

Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Anestesia e rianimazione;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia d'urgenza;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia pediatrica;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia sperimentale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia urologica;
Clinica chirurgica generale (quinquennale);
Fisiopatologia chirurgica;
Medicina legale;
Neurochirurgia;
Patologia speciale chirurgica (triennale);
Radiologia;
Ricerche di laboratorio;
Semeiotica chirurgica;
Semeiotica strumentale ed endoscopica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Traumatologia ed ortopedia.

Le suddette materie sono così distribuite negli anni di corso:

1° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso operazioni;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso operazioni;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Anatomia e istologia patologica.

3° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica strumentale ed endoscopica;
Anatomia chirurgica e corso operazioni;
Radiologia;
Anatomia ed istologia patologica.

4° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia e ortopedia;
Chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.

Art. 112. — Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni di corso e si svolge nella clinica chirurgica e negli istituti chirurgici specialistici, con presenza giornaliera.

nelle sale operatorie, negli ambulatori, nei laboratori e nelle sale di degenza secondo i turni stabiliti dal direttore della scuola.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di 1ª e 2ª categoria.

Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.

La frequenza nelle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sara ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 113. — Alla fine del corso l'allievo dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Gli articoli 138, 139, 140 e 141 relativi alla « Scuola di specializzazione in clinica otorinolaringoiatrica » che cambia la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico facciale », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 138. — La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica ed ha la durata di tre anni. Direttore della scuola è il direttore della clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 139. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia;
Fisiologia;
Audiologia (1° anno);
Semeiotica otorinolaringoiatrica;
Tecnica di laboratorio;
Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale;
Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (1° anno);
Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Audiologia (2° anno);
Otoneurologia;
Foniatria.

3° *Anno*:

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (2° anno);
Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Chirurgia plastica;
Tracheo-broncoscopia;
Medicina legale e infortunistica in otorinolaringoiatria.

Art. 140. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia nel numero massimo di sei per ogni anno di corso.

Gli iscritti sono tenuti non soltanto a presenziare alle lezioni ed a prendere parte alle esercitazioni, ma anche a svolgere un internato in modo da poter ricavare una esperienza diretta sia dall'attività nei reparti operatori che dall'osservazione clinica continuata del paziente.

Art. 141. — Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.

Il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 68. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **372.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 257, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la « Scuola di specializzazione

in malattie nervose e mentali » muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in neurologia ».

L'art. 271, relativo alla « Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in neurologia », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 271. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in neurologia è di 4 anni.

Il numero degli iscritti non può superare gli otto iscritti per anno di corso; potranno essere ammessi al terzo anno coloro che sono in possesso del diploma di specialista in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia; potranno essere ammessi al secondo anno coloro che sono in possesso del diploma di specialista in altre materie affini.

Tali abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione. Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi, su proposta del direttore della scuola, dal consiglio di facoltà.

Gli insegnamenti della scuola sono così suddivisi nei quattro anni di corso:

1° *Anno*:

Anatomia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia generale;
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
Clinica neurologica e terapia (1°);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica e elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica neurologica e terapia (2°);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica delle riabilitazioni;
Neuro-traumatologia;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico e per i 4 anni del corso. Detto internato sarà presso i reparti neurologici della clinica per il 1°, 3°, e 4° anno e sarà ridotto a non meno di 4 mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in reparto neurologico.

Per il secondo anno l'internato sarà presso i reparti psichiatrici della clinica, la relativa frequenza potrà essere ridotta a non meno di 6 mesi per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico e a non meno di 4 mesi per i medici che prestino servizio in ospedale psichiatrico.

Al termine di ciascun anno del corso, l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante l'anno.

Per il conseguimento del diploma di specialista lo allievo dovrà sostenere dinanzi all'apposita commissione la discussione di un caso clinico e la discussione di una tesi scritta su di un argomento attinente alla specialità.

L'art. 272, relativo alla « Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva », è integrato con la seguente norma:

Può essere concessa l'abbreviazione di un anno, oltre che agli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 251 anche agli aspiranti che siano sanitari di ruolo in servizio da almeno tre anni presso: gli uffici sanitari provinciali, gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi, le direzioni sanitarie degli ospedali regionali e provinciali.

L'art. 274, relativo alla « Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in tisiologia
e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 274. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è di tre anni.

Al corso si accede superando una prova scritta e orale di cultura medica generale e per titoli.

Al termine di ogni anno di corso gli specializzandi sosterranno un esame sulle singole materie che nel corso dell'anno sono state oggetto d'insegnamento.

Per conseguire il diploma di specializzazione gli iscritti alla fine del triennio, oltre agli esami prescritti, dovranno sostenere la discussione di una tesi scritta.

Le lezioni sono integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche nei reparti dell'istituto di patologia medica e della divisione tisio-pneumologica di Careggio, nei laboratori di ricerca nei servizi allegati, ed inoltre da seminari e conferenze.

Il numero degli iscritti per ogni anno di corso è fissato in quindici.

I candidati dovranno effettuare un periodo di frequenza presso detti istituti durante i tre anni di corso.

Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono così suddivisi nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;

Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;

Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;

Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;

Microbiologia;

Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

Clinica della tubercolosi (biennale);

Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

Broncologia;

Radiologia dell'apparato respiratorio;

Profilassi della tubercolosi;

Igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

Clinica della tubercolosi (biennale);

Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;

Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

L'art. 282, relativo alla « Scuola di specializzazione in medicina nucleare », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 282. — La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in medicina nucleare è di tre anni.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così suddivisi nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Fondamenti di matematica e statistica;

Fisica nucleare e delle radiazioni;

Tecniche delle misure di radioattività;

Dosimetria.

2° *Anno*:

Teoria dei traccianti;

Elementi di radiochimica;

Applicazioni diagnostiche I;

Elementi di radiobiologia.

3° *Anno*:

Applicazioni diagnostiche II;

Applicazioni terapeutiche;

Radioprotezione e legislazione.

Ogni allievo ha l'obbligo di un internato effettivo della durata di almeno 4 mesi per ciascun anno di corso.

Il numero degli iscritti è di dodici per ogni anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 69. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1972, n. **373**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Arcadia Accademia letteraria italiana, con sede in Roma.

N. 373. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Arcadia Accademia letteraria italiana, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 51. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1972, n. **374**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico statale commerciale « Giulio Cesare », in Bari.

N. 374. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico statale commerciale « Giulio Cesare » di Bari viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 62. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **375**.

Riconoscimento della personalità giuridica alla « Associazione per l'assistenza morale e sociale negli istituti oncologici » A.M.S.O., con sede in Roma.

N. 375. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Associazione per l'assistenza morale e sociale negli istituti oncologici » A.M.S.O., con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 40. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **376**.

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione « Società italiana di tossicologia », con sede in Pavia.

N. 376. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Società italiana di tossicologia », con sede in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 41. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagnolo Mella.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bagnolo Mella (Brescia), al quale la legge assegna 20 membri, è risultato composto, a seguito delle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Fu, tuttavia, possibile costituire, sia pure a fatica, una giunta eterogenea.

Senonchè profondi contrasti non tardarono a manifestarsi nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta, compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta delle quali quel consesso prendeva atto con deliberazione dell'11 febbraio 1972.

Il prefetto, pertanto, nell'intento di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, con decreto in data 1° marzo c. a., fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva due successive convocazioni di quel civico consesso, ai fini della elezione del sindaco e della giunta, a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Ma le due sedute, indette per i giorni 6 e 7 marzo 1972, avevano esito negativo.

Il prefetto, pertanto, ritenuta acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla costituzione degli ordinari organi d'amministrazione dell'ente, con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento, previa sospensione, del su menzionato consiglio comunale.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Bagnolo Mella (Brescia) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 28 aprile 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bagnolo Mella (Brescia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del vice prefetto dott. Raffaele Liguori.

Roma, addì 17 luglio 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Bagnolo Mella (Brescia) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 aprile 1972;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bagnolo Mella è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Raffaele Liguori è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

LEONE

RUMOR

(9737)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1972.

Nomina di personale addetto alle operazioni di controllo dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 21 della citata legge, le operazioni di controllo dei prodotti sementieri devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'esercizio di tali compiti;

Viste le proposte formulate con lettere del 14 marzo 1972 e del 26 maggio 1972 dall'Ente nazionale delle sementi elette di Milano, ente delegato ad effettuare il controllo e la certificazione dei materiali sementieri con decreto ministeriale 17 febbraio 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 13 marzo 1972;

Ritenuta la opportunità di provvedere ad autorizzare detto personale ad effettuare le operazioni di controllo di cui trattasi;

Decreta:

I nominativi sottoelencati sono autorizzati ad effettuare le operazioni di controllo, dei prodotti sementieri di cui alle premesse:

A) *Dipendenti tecnici dell'Ente nazionale delle sementi elette*:

Adinolfi Angelo, diploma di perito agrario, nato a Salerno il 15 gennaio 1935;

Anderlini Roberto, laurea in scienze agrarie, nato a Bondeno (Ferrara) l'11 febbraio 1924;

Biagini Egidio, diploma di perito agrario, nato a Roma il 6 febbraio 1937;

Bonfanti Luciano, diploma di perito agrario, nato a Bussero (Milano) il 2 aprile 1945;

Bongiovanni Luigi, diploma di perito agrario, nato a Mazzarino (Caltanissetta) il 17 giugno 1943;

Butta Giuseppe, laurea in scienze agrarie, nato a Vercelli il 5 maggio 1929;

Cestaro Oscar, diploma di perito agrario, nato a Cologna Veneta (Verona) il 21 maggio 1950;

Chemin Palma Gian Battista, laurea in scienze agrarie, nato a Riccione (Forlì) il 1° ottobre 1923;

Faiella Carmine, diploma di perito agrario, nato a Scafati (Salerno) il 17 giugno 1939;

Favero Angelo, laurea in scienze agrarie, nato a Milano il 10 luglio 1929;

Ghidini Giancarlo, diploma di perito agrario, nato a Salussola (Vercelli) il 6 ottobre 1948;

Leandri Mario, diploma di perito agrario, nato a S. Giovanni in Croce (Cremona) il 6 febbraio 1947;

Lenzi Edoardo, laurea in scienze agrarie, nato a Castelfranco (Modena) il 15 marzo 1941,

Mezza Gianlorenzo, laurea in scienze agrarie, nato a Desana (Vercelli) l'8 agosto 1946;

Papini Francesco, laurea in scienze agrarie, nato a Milano il 30 maggio 1941,

Permunian Danilo, diploma di perito agrario, nato a Montagnana (Padova) il 5 settembre 1942;

Spreafico Luigi, laurea in scienze agrarie, nato a Besana Brianza (Milano) il 18 agosto 1924;

Torazzo Giovanni, diploma di perito agrario, nato a Borgovercelli (Vercelli) il 9 novembre 1938;

Valvassori Marco, laurea in scienze agrarie, nato a Ripalta Cremonese (Cremona) il 1° settembre 1944;

B) *Tecnici non dipendenti dall'Ente nazionale delle sementi elette*:

Alessandrini Gino, diploma di perito agrario, nato a Urbino (Pesaro) il 18 marzo 1935;
Alessi Umberto, diploma di perito agrario, nato a Cerniago (Pavia) il 25 novembre 1925;
Amaduzzi Danilo, diploma di perito agrario, nato a Bologna il 20 marzo 1949;
Ancellotti Andrea, diploma di perito agrario, nato a Castellucchio (Mantova) l'8 dicembre 1926;
Andreoli Sandro, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 18 gennaio 1948;
Angeli Alcide, diploma di perito agrario, nato a Montecalvo in Foglia (Pesaro) il 14 settembre 1931;
Antonelli Roberto, diploma di perito agrario, nato a Bologna il 2 ottobre 1945;
Aquino Giuseppe, diploma di perito agrario, nato a Boscoreale (Napoli) il 10 dicembre 1938;
Arcozzi Giacomo, diploma di perito agrario, nato a Ravenna il 13 luglio 1908;
Aresta Giuseppe, diploma di perito agrario, nato a Bitonto (Bari) il 14 maggio 1925;
Ariagno Enzio, laurea in scienze agrarie, nato a Crescentino (Vercelli) il 9 maggio 1932;
Arisi Giuseppe, diploma di perito agrario, nato a Torricella del Pizzo (Cremona) il 4 gennaio 1927;
Assenza Giorgio, diploma di perito agrario, nato a Modica (Ragusa) il 28 gennaio 1937;
Asti Ilario, laurea in scienze agrarie, nato a S. Angelo Lodigiano (Milano) il 1° giugno 1916;
Avagliano Gerardo, diploma di perito agrario, nato a Battipaglia (Salerno) il 22 maggio 1940;
Baldassone Domenico, diploma di perito agrario, nato a S. Ninfa (Trapani) il 10 gennaio 1932;
Baldoni Bruno, diploma di perito agrario, nato a Castrocaro (Forlì) il 26 febbraio 1946;
Baleotti Federico, laurea in scienze agrarie, nato a Bologna il 5 marzo 1924;
Balistreri Vittorio, diploma di perito agrario, nato a Licata (Agrigento) il 25 marzo 1944;
Ballerin Luigi, laurea in scienze agrarie, nato ad Adria (Rovigo) il 20 maggio 1921;
Baravelli Cesare, diploma di perito agrario, nato a Bologna il 14 settembre 1926;
Barbati Erasmo, diploma di perito agrario, nato a Celano (L'Aquila) il 2 giugno 1927;
Barbieri Ferdinando, laurea in scienze agrarie, nato a Bondeno (Ferrara) il 31 luglio 1918;
Bartolini Vittorio, diploma di perito agrario, nato a Torre del Greco (Napoli) il 3 gennaio 1940;
Bazzocchi Bruno, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 5 ottobre 1932;
Bazzocchi Carlo, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 12 gennaio 1942;
Bellegati Pellegrino, laurea in scienze agrarie, nato a Quattro Castella (Reggio Emilia) il 9 novembre 1905;
Belletti Arnaldo, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) l'11 aprile 1927;
Bello Luigi, diploma di perito agrario, nato a Motta di Livenza (Treviso) il 30 ottobre 1920;
Benati Franco, laurea in scienze agrarie, nato a Bologna il 6 febbraio 1924;
Bertaccini Vittorio, diploma di perito agrario, nato a Bertinoro (Forlì) il 25 novembre 1938;
Bertozzi Raffaele, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 13 gennaio 1944;
Biagiotti Raffaello, diploma di perito agrario, nato a Montepulciano (Siena) il 10 aprile 1939;
Bighignoli Gianni, diploma di perito agrario, nato a Zevio (Verona) il 19 agosto 1939;
Bilancioni Carlo, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì), il 3 dicembre 1927;
Binaschi Roberto, diploma di perito agrario, nato a Vercelli il 9 giugno 1946;
Boggian Danilo, laurea in scienze agrarie, nato ad Este (Padova) il 4 agosto 1932;
Bolelli Ivo, laurea in scienze agrarie, nato a Bologna il 24 gennaio 1928;
Bonari Enrico, laurea in scienze agrarie, nato a Paganico (Grosseto) il 29 dicembre 1945;
Bordoni Vincenzo, diploma di perito agrario, nato a Bologna il 19 maggio 1903;
Bortolotti Eliano, laurea in scienze agrarie, nato ad Argenta (Ferrara) il 26 maggio 1935;
Bovelli Virgilio, laurea in scienze biologiche, nato a Napoli il 3 gennaio 1940;
Brancato Gaetano, diploma di perito agrario, nato a Messina il 13 novembre 1935;
Brandolini Giulio, diploma di perito agrario, nato a Ravenna il 17 marzo 1925;
Bronzi Marco, diploma di perito agrario, nato a Bologna il 28 febbraio 1943;
Cambise Giuseppe, diploma di perito agrario, nato a Trasacco (L'Aquila) il 1° gennaio 1926;
Cantelli Carlo, laurea in scienze agrarie, nato a Bologna il 22 marzo 1938;
Caporali Fabio, laurea in scienze agrarie, nato a Granaglione (Bologna) il 12 marzo 1944;
Casadei Romano, diploma di perito agrario, nato a Forlì il 7 aprile 1932;
Cavicchi Giovanni, diploma di perito agrario, nato a S. Bartolomeo in Bosco (Ferrara) il 15 agosto 1944;
Ceccaroni Carlo, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 9 gennaio 1933;
Carniel Pier Luigi, laurea in scienze agrarie, nato a Trieste il 22 giugno 1925;
Cappelli Fernando, diploma di perito agrario, nato a Lamporecchio (Pistoia) il 4 settembre 1938;
Ceci Dante, laurea in scienze agrarie, nato a Torrile (Parma) il 7 maggio 1925;
Celoria Giuseppe, laurea in scienze agrarie, nato a Vercelli il 27 novembre 1930;
Ceroni Ferdinando, diploma di perito agrario, laurea biologica, nato a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 18 dicembre 1935;
Cifalinò Salvatore, diploma di perito agrario, nato a Paternò (Catania) il 23 agosto 1937;
Cimatti Antonio, laurea in scienze agrarie, nato a Forlì il 21 ottobre 1921;
Cirrito Ignazio, laurea in scienze agrarie, nato a Caltavuturo (Palermo) il 23 dicembre 1925;
Clementi Femio, diploma di perito agrario, nato ad Amandola (Ascoli Piceno) il 30 gennaio 1933;
Cocchi Mario, diploma di perito agrario, nato a Bologna il 22 ottobre 1935;
Colucci Aniello, diploma di perito agrario, nato a Napoli il 23 marzo 1941;
Comencini Oscar, diploma di perito agrario, nato a Verona il 27 settembre 1932;
Concilio Mario, diploma di perito agrario, nato a Paestum di Capaccio (Salerno) il 4 luglio 1938;

Contin Fiorenzo, diploma di perito agrario, nato a Maestrino (Padova) il 31 luglio 1944;
Coppola Salvatore, laurea in scienze agrarie, nato a Paternò (Catania) il 1° agosto 1927;
Corona Paolo, diploma di perito agrario, nato a Vercelli il 12 settembre 1945;
Cortona Guido, diploma di perito agrario, nato ad Alessandria il 17 marzo 1909;
Costa Angelo, diploma di perito agrario, nato ad Imola (Bologna) il 13 maggio 1926;
Costa Salvatore, diploma di perito agrario, nato a Paternò (Catania) il 13 febbraio 1935;
Costa Francesco, laurea in scienze agrarie, nato ad Imola (Bologna) il 7 aprile 1911;
Cravedi Piero, laurea in scienze agrarie, nato a Piacenza il 17 novembre 1942;
Crespi Luigi, diploma di perito agrario, nato a Bologna il 18 gennaio 1935;
Cusani Davide, diploma di perito agrario, nato a Telese (Benevento) il 1° marzo 1950;
Dall'Ara Alvaro, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 3 settembre 1926;
Dall'Ara Giovanni, diploma di perito agrario, nato a Reggio Emilia il 25 giugno 1926;
Dall'Asta Augusto, laurea in scienze agrarie, nato a Parma il 27 febbraio 1932;
Dal Maso Luigi, diploma di perito agrario, nato a Cologna Veneta (Verona) il 25 maggio 1928;
Da Tripoli Italo, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 21 aprile 1939;
D'Auria Giorgio, diploma di perito agrario, nato a Salerno il 15 gennaio 1943;
De Astis Davide, laurea in scienze agrarie, nato a Senigallia (Ancona) il 7 agosto 1923;
De Carli Cinzio, diploma di perito agrario, nato a Venezia il 16 maggio 1924;
De Clementi Giuseppe, diploma di perito agrario, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 4 aprile 1924;
De Donato Matteo, diploma di perito agrario, nato a Salerno il 1° marzo 1938;
De Fanti Remigio, diploma di perito agrario, nato a Nogara (Verona) il 4 settembre 1942;
De Feudis Pietro, diploma di perito agrario, nato a Cerignola (Foggia) il 24 dicembre 1948;
De Filippo Pasquale, diploma di perito agrario, nato a Sarno (Salerno) il 28 gennaio 1941;
Della Corte Domenico, diploma di perito agrario, nato a Chiaiano (Napoli) il 30 ottobre 1942;
De Marinis Gabriele, laurea in scienze agrarie, nato a Pretoro (Chieti) il 18 dicembre 1926;
De Paoli Giorgio, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 23 aprile 1949;
Di Fazio Giacinto, diploma di perito agrario, nato a Leonforte (Enna) il 3 gennaio 1940;
Di Prima Giuseppe, laurea in scienze agrarie, nato a S. Margherita Belice (Agrigento) il 29 settembre 1937;
Dominici Alfio, laurea in scienze agrarie, nato a Todi (Perugia) il 28 settembre 1934;
Donati Diego, laurea in scienze agrarie, nato ad Imola (Bologna) il 10 dicembre 1927;
Donetti Giancarlo, diploma di perito agrario, nato a Romagnago Sesia (Novara) il 25 febbraio 1938;
Donati Dante, diploma di perito agrario, nato a Medicina (Bologna) il 26 maggio 1944;
Dorigatti Riccardo, laurea in scienze agrarie, nato a Brusago (Trento) il 4 luglio 1907;
Fabiani Lorenzo, laurea in scienze agrarie, nato a S. Daniele del Carso (Jugoslavia) il 24 luglio 1907;
Fabbri Marco, diploma di perito agrario, nato a Scortichino (Ferrara) il 21 maggio 1950;
Fabbri Pier Orazio, laurea in scienze agrarie, nato a Camerino (Macerata) il 25 febbraio 1931;
Fabbri Viscardo, diploma di perito agrario, nato a Jolanda di Savoia (Ferrara) il 2 luglio 1930;
Fagiuolo Francesco, laurea in scienze agrarie, nato a Rieti il 3 marzo 1943;
Famiglietti Vittorio, diploma di perito agrario, nato a Bologna l'8 febbraio 1938;
Frassone Firmino, diploma di perito agrario, nato a Fontanetto Po (Vercelli) il 19 novembre 1949;
Ferraro Giuseppe, diploma di perito agrario, nato a Stroppiana (Vercelli) il 27 marzo 1934;
Ferraro Bruno, diploma di perito agrario, nato a Cerignola (Foggia) il 29 novembre 1941;
Fiore Giuseppe Mario, diploma di perito agrario, nato a S. Severo (Foggia) il 28 febbraio 1944;
Fiorillo Lazzaro, diploma di perito agrario, nato a Montecorvino Pugliano (Salerno) il 6 febbraio 1944;
Flora Mattia, diploma di perito agrario, nato a Bovino (Foggia) il 26 maggio 1947;
Forlenza Orazio, diploma di perito agrario, nato a Contursi (Salerno) il 25 giugno 1935;
Fano Franco, diploma di perito agrario, nato a Bologna il 16 aprile 1948;
Forni Franco, diploma di perito agrario, nato a Bologna il 3 febbraio 1931;
Franzi Giovanni, diploma di perito agrario, nato a Vercelli il 14 maggio 1940;
Franzini Alcide, diploma di perito agrario, nato a Isola della Scala (Verona) il 21 gennaio 1937;
Fregonara Giovanni, diploma di perito agrario, nato a Vespolate (Novara) il 27 settembre 1937;
Galassi Giovanni, diploma di perito agrario, nato a Savignano sul Rubicone (Forlì) il 18 dicembre 1921;
Gallese Biagio, diploma di perito agrario, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 22 febbraio 1928;
Galletti Lelio Aldo, diploma di perito agrario, nato a Terricciola (Pisa) il 9 gennaio 1903;
Gandolfi Lino, diploma di perito agrario, nato a Voghera (Pavia) il 2 gennaio 1923;
Gentili Carlo, diploma di perito agrario, nato a Bertinoro (Forlì) il 5 settembre 1937;
Gigante Roberto, laurea in scienze agrarie, nato a Fiume (Padova) il 28 settembre 1905;
Gigliotti Ortenzio, diploma di perito agrario, nato a Nocera (Catanzaro) il 13 agosto 1935;
Giordani Cesare, diploma di perito agrario, nato a Medicina (Bologna) il 31 luglio 1937;
Giva Magnetti Piero, diploma di perito agrario, nato a Desana (Vercelli) il 27 febbraio 1930;
Gorian Graziano, diploma di perito agrario, nato a Villafranca (Verona) il 19 luglio 1947;
Gosi Luciano, laurea in scienze agrarie, nato a Pescarolo (Cremona) il 22 febbraio 1906;
Gosi Mariano, diploma di perito agrario, nato a Milano il 20 marzo 1946;
Gozzo Michelangelo, laurea in scienze agrarie, nato a Illasi (Verona) il 2 novembre 1942;
Graffiedi Daniele, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 27 marzo 1934;
Grandi Luigi, diploma di perito agrario, nato a Stagno Lombardo (Cremona) il 7 giugno 1930;

Grifò Nunziato, diploma di perito agrario, nato a Francavilla di Sicilia (Messina) il 2 luglio 1940;
Guarneri Giacomo, diploma di perito agrario, nato a Persico Dosimo (Cremona) il 25 novembre 1919;
Guastafierro Giuseppe, diploma di perito agrario, nato a Terzigno (Napoli) il 18 aprile 1944;
Guizzardi Giuseppe, laurea in scienze agrarie, nato a Bologna il 2 febbraio 1921;
Laloli Silvio, diploma di perito agrario, nato a Verona il 15 marzo 1941;
Lanza Raffaello, diploma di perito agrario, nato a S. Pietro di Morubio (Verona) il 5 dicembre 1926;
Lazzari Stefano, laurea in scienze agrarie, nato a Pieve Delmona (Cremona) il 1° febbraio 1921;
Legnaro Giovanni, diploma di perito agrario, nato a Sesto S. Giovanni (Milano) il 7 giugno 1930;
Lelli Arnaldo, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 27 luglio 1923;
Lionetti Felice, diploma di perito agrario, nato a Motta Montecorvino (Foggia) l'8 novembre 1941;
Lo Cascio Benedetto, laurea in scienze agrarie, nato a Mistretta (Messina) il 21 settembre 1940;
Lorenzoni Giuseppe, laurea in scienze agrarie, nato a Lendinara (Rovigo) il 14 febbraio 1932;
Lucchi Ilio, diploma di perito agrario, nato a Savignano Rubicone (Forlì) il 10 settembre 1920;
Luperi Amleto, laurea in scienze agrarie, nato a Pisa il 4 giugno 1912;
Lusa Roberto, laurea in scienze agrarie, nato a Faenza (Ravenna) il 14 aprile 1902;
Malandrino Antonio, diploma di perito agrario, nato a Perdifumo (Salerno) il 19 dicembre 1929;
Manara Fausto, diploma di perito agrario, nato a Vicomarino di Ziano (Piacenza) il 10 maggio 1947;
Mancini Danilo, diploma di perito agrario, nato a Cortona (Arezzo) il 29 agosto 1939;
Manetta Mauro, diploma di perito agrario, nato a Preturo (L'Aquila) il 17 maggio 1939;
Maratelli Augusto, laurea in scienze agrarie, nato ad Asigliano (Vicenza) il 24 maggio 1940;
Marchese Filippo, diploma di perito agrario, nato a Racalmuto (Agrigento) l'11 agosto 1941;
Marchesi Giuseppe, laurea in scienze agrarie, nato a S. Zenone al Po (Pavia) il 19 marzo 1921;
Marchini Tonino, diploma di perito agrario, nato a Meldola (Forlì) l'8 novembre 1919;
Marzocchi Oliviero, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 3 febbraio 1945;
Mazzetto Isidoro, diploma di perito agrario, nato a Vescovana (Padova) il 19 marzo 1914;
Melchiorri Giovanni, laurea in scienze agrarie, nato a Rieti il 2 luglio 1944;
Melli Gian Ulisse, laurea in scienze agrarie, nato a Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia) l'11 novembre 1929;
Mellone Pietro, diploma di perito agrario, nato a Crescentino (Vercelli) il 12 ottobre 1938;
Menegatti Gianni, diploma di perito agrario, nato a Codigoro (Ferrara) il 6 marzo 1936;
Menga Mario, diploma di perito agrario, nato a Montaperto (Avellino) l'8 febbraio 1908;
Mengoli Dante, diploma di perito agrario, nato a Marzabotto (Bologna) il 21 novembre 1935;
Meo Francesco, diploma di perito agrario, nato a Catania il 9 ottobre 1928;
Miele Sergio, laurea in scienze agrarie, nato a Grosseto il 15 marzo 1942;
Milella Lorenzo, diploma di perito agrario, nato a Cerignola (Foggia) il 21 agosto 1949;
Molinari Vittorio, diploma di perito agrario, nato a Stradella (Pavia) il 13 ottobre 1933;
Moro Ernesto, laurea in scienze agrarie, nato ad Assago (Milano) il 15 marzo 1926;
Morelli Giuseppe, diploma di perito agrario, nato a Bagnacavallo (Ravenna) il 28 dicembre 1922;
Mori Venerio, laurea in scienze agrarie, nato a Poviglio (Reggio Emilia) il 6 gennaio 1941;
Naldini Alberto, laurea in scienze agrarie, nato a Galatea (Forlì) l'11 dicembre 1932;
Natalicchi Antonio, diploma di perito agrario, nato a Perugia il 13 giugno 1935;
Neerman Ferruccio, laurea in scienze agrarie, nato a Trieste il 22 maggio 1929;
Negrini Giuseppe, diploma di perito agrario, nato a a Sermide (Mantova) il 6 dicembre 1939;
Nicoletti Ermanno, laurea in scienze agrarie, nato a Isola della Scala (Verona) il 26 novembre 1930;
Oliveri Antonino, laurea in scienze agrarie, nato a a Baucina (Palermo) il 23 aprile 1914;
Paduano Mario, diploma di perito agrario, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 10 febbraio 1942;
Paganello Francesco, laurea in scienze agrarie, nato a Francofonte (Siracusa) il 18 febbraio 1930;
Pancaldi Giorgio, diploma di perito agrario, nato a Bazzano (Bologna) il 2 aprile 1919;
Papandrea Giuseppe, diploma di perito agrario, nato a Sicignano degli Alburni (Salerno) il 28 dicembre 1931;
Pardini Guido, laurea in scienze agrarie, nato a S. Giuliano Terme (Pisa) il 1° aprile 1931;
Pasato Aldo, diploma di perito agrario, nato ad Istrana (Treviso) il 19 giugno 1938;
Pasi Antonio, diploma di perito agrario, nato a Mezzano (Ravenna) il 28 maggio 1925;
Pasquali Cesare, laurea in scienze agrarie, nato a Piadena (Cremona) il 7 agosto 1924;
Pea Pier Giulio, laurea in scienze agrarie, nato a Corzano (Brescia) il 21 marzo 1943;
Pedriali Nino, diploma di perito agrario, nato a Ferrara il 12 gennaio 1912;
Pellistri Francesco, laurea in scienze agrarie, nato a Beverino (La Spezia) il 29 febbraio 1944;
Pezzi Leonida, diploma di perito agrario, nato a Savarna (Ravenna) il 6 dicembre 1937;
Pieri Renato, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 1° gennaio 1926;
Pighi Walter, diploma di perito agrario, nato a Cremona il 21 settembre 1927;
Pini Emilio, diploma di perito agrario, nato a Paona Lombarda (Pavia) il 28 gennaio 1944;
Placucci Giorgio, laurea in scienze agrarie, nato a Cesena (Forlì) il 24 dicembre 1928;
Premi Lucio, laurea in scienze agrarie, nato a Cumignano S/N (Cremona) il 6 marzo 1941;
Priorelli Carlo, diploma di perito agrario, nato a Valfabbrica (Perugia) il 23 marzo 1928;
Pruneddu Flavio, diploma di perito agrario, nato a Palau (Sassari) il 12 luglio 1933;
Rabbi Giovanni, diploma di perito agrario, nato a Valeggio sul Mincio (Verona) il 3 marzo 1943;
Rancati Gianfranco, diploma di perito agrario, nato a Lodi (Milano) l'8 agosto 1946;
Ranghino Vitale, diploma di perito agrario, nato a Oldenico (Vercelli) il 10 febbraio 1935;

Ranieri Benedetto, laurea in scienze agrarie, nato a Pollenza (Macerata) l'11 agosto 1939;
Raponi Corrado, laurea in scienze agrarie, nato ad Osimo (Ancona) il 19 dicembre 1939;
Razio Angelo, diploma di perito agrario, nato a Mazzano (Brescia) il 10 febbraio 1948;
Realdon Caterino, laurea in scienze agrarie, nato a Montagnana (Padova) il 30 luglio 1916;
Regazzi Giorgio, laurea in scienze agrarie, nato a Baricella (Bologna) il 23 aprile 1933;
Rossi Antonio, diploma di perito agrario, nato a Mazzano (Brescia) il 26 giugno 1946;
Roncarolo Italico, diploma di perito agrario, nato a S. Giacomo Vercellese (Vercelli) il 9 giugno 1933;
Rossi Giuseppe, laurea in scienze agrarie, nato ad Isola della Scala (Verona) il 18 luglio 1935;
Rossi Walter, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 23 aprile 1926;
Rudella Renato, diploma di perito agrario, nato a Vigasio (Verona) il 28 giugno 1947;
Salviati Edoardo, laurea in scienze agrarie, nato a Vicenza il 7 novembre 1921.
Salvo Umberto, diploma di perito agrario, nato a San Pier Niceto (Messina) il 22 giugno 1938;
Santini Fabio, diploma di perito agrario, nato a Bologna il 3 dicembre 1945;
Santini Giovanni, diploma di perito agrario, nato a Cortona (Arezzo) il 18 gennaio 1947;
Sarno Riccardo, laurea in scienze agrarie, nato a Palermo il 6 dicembre 1938;
Sarti Eugenio, diploma di perito agrario, nato a Medicina (Bologna) il 20 giugno 1904;
Sarzi Braga Gian Giacomo, laurea in scienze agrarie, nato a Mantova il 30 aprile 1944;
Savina Dante, diploma di perito agrario, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 6 maggio 1928;
Scarella Carlo, laurea in scienze agrarie, nato a Frassineto Po (Alessandria) il 7 giugno 1940;
Scazzina Eugenio, diploma di perito agrario, nato a Caselle Landi (Milano) il 28 agosto 1929;
Sciortino Giuseppe, laurea in scienze agrarie, nato ad Aragona (Agrigento) il 10 giugno 1935;
Serra Giuseppe, diploma di perito agrario, nato a Forlì il 19 ottobre 1934;
Severi Decio, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 12 gennaio 1931;
Sforza Dante, laurea in scienze agrarie, nato a Bondeno (Ferrara) il 5 giugno 1928;
Sicheri Giuseppe, laurea in scienze agrarie, nato a Monaco di Baviera il 13 novembre 1942;
Silvestrini Otello, laurea in scienze agrarie, nato a Salizzole (Vercelli) il 17 maggio 1937;
Siroti Icilio, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 10 febbraio 1929;
Sissa Silvano, diploma di perito agrario, nato a Moglia (Mantova) il 25 maggio 1929;
Solaroli Angelo, laurea in scienze agrarie, nato a Ferrara il 26 luglio 1946;
Soripetti Bruno, laurea in scienze agrarie, nato a Spoleto (Perugia) il 10 aprile 1908;
Sorrentino Enrico, laurea in scienze agrarie, nato a Portolago Lero (Egeo) il 4 novembre 1937;
Speranza Antonio, diploma di perito agrario, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 6 ottobre 1940;
Spiazzi Flavio, laurea in scienze agrarie, nato a Pescantina (Verona) il 1° marzo 1941;
Spinelli Antonio, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 22 aprile 1943;
Spinelli Gianni, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 2 febbraio 1925;
Stringi Luigi, laurea in scienze agrarie, nato a Caltanissetta il 26 aprile 1940;
Suprani Lorenzo, diploma di perito agrario, nato a Ravenna il 17 ottobre 1938;
Tanchis Michele, laurea in scienze agrarie, nato a Sassari il 14 novembre 1930;
Termolini Salvatore, diploma di perito agrario, nato a Boscoreale (Napoli) il 4 novembre 1941;
Tonti Vittorio, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 10 novembre 1921;
Toschi Pellegrino, laurea in scienze agrarie, nato a Ravenna il 4 marzo 1924;
Tramelli Roberto, diploma di perito agrario, nato a Piacenza il 26 ottobre 1942;
Trombelli Franco, laurea in scienze agrarie, nato a Ferrara il 19 settembre 1926;
Trombetti Ettore, diploma di perito agrario, nato a Medicina (Bologna) il 2 dicembre 1927;
Tumaini Ferdinando, diploma di perito agrario, nato a Ferrara il 20 dicembre 1924;
Uncini Lelio, laurea in scienze agrarie, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 5 dicembre 1922;
Vagni Giovanni, laurea in scienze agrarie, nato a Valfabbrica (Perugia) il 24 luglio 1934;
Valentini Giovanni, diploma di perito agrario, nato a Teramo il 10 settembre 1944;
Valli Alberto, diploma di perito agrario, nato ad Imola (Bologna) il 1° agosto 1951;
Valli Angelo, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) l'11 agosto 1943;
Viazzo Giuseppe, diploma di perito agrario, nato a Vercelli il 19 giugno 1943;
Viggiani Pasquale, diploma di perito agrario, nato ad Apricena (Foggia) il 12 settembre 1947;
Vinci Michele, diploma di perito agrario, nato a Racalmuto (Agrigento) il 25 marzo 1938;
Viroli Adriano, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 21 dicembre 1948;
Vitelli Gabriele, diploma di perito agrario, nato ad Ascoli Piceno il 5 maggio 1942;
Zampiva Guido, diploma di perito agrario, nato a Lonigo (Vicenza) il 30 giugno 1942;
Zani Alberto, diploma di perito agrario, nato ad Imola (Bologna) il 20 maggio 1906;
Zani Maurizio, diploma di perito agrario, nato a Bologna il 1° ottobre 1935;
Zanovello Antonio, laurea in scienze agrarie, nato a Montecchio Maggiore (Vicenza) il 26 novembre 1937;
Zattini Aldo, laurea in scienze agrarie, nato a Teodorano (Forlì) il 1° luglio 1911;
Zuccherelli Gilberto, laurea in scienze agrarie, nato a S. Sofia (Forlì) il 3 febbraio 1936;
Zuffi Carlo, diploma di perito agrario, nato a Molinella (Bologna) il 5 novembre 1944.

Roma, addì 7 luglio 1972

Il Ministro: NATALI

(9517)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1972.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema, approvandone il relativo statuto, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti in data 28 maggio 1971 e 3 luglio 1971, relativi alla nomina del consiglio di amministrazione del predetto ente;

Vista la lettera con la quale il sig. Giancarlo Zagni ha rassegnato le dimissioni da membro del consiglio di amministrazione dell'ente suddetto, in qualità di esperto;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Decreta:

Il prof. Giancarlo Vigorelli è nominato, dalla data del presente decreto, membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, in qualità di esperto, e durerà in carica fino alla scadenza del consiglio suddetto.

Roma, addì 19 luglio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9580)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1972.

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 5 giugno 1970, recante norme per la gestione della contabilità speciale istituita per le Regioni a statuto ordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che ha demandato al Ministro per il tesoro l'emanazione delle norme per la gestione della contabilità speciale istituita presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato situate nei capoluoghi di Regione a statuto ordinario;

Visti gli statuti delle Regioni a statuto ordinario e le relative leggi di approvazione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica concernenti il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1970, con il quale, in attuazione del citato art. 15 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono state emanate le norme per la gestione della predetta contabilità speciale;

Ritenuta l'opportunità che i presidenti delle giunte regionali deleghino la firma degli ordini di pagamento sulla contabilità speciale ai singoli componenti della giunta in relazione alle materie di rispettiva competenza;

Riconosciuta la necessità che le somme occorrenti per il funzionamento dei consigli regionali siano messe a disposizione dei presidenti dei consigli stessi;

Ravvisata l'opportunità di mettere a disposizione degli uffici periferici dell'amministrazione regionale le somme occorrenti per l'espletamento dei relativi servizi;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1970 è sostituito dal seguente:

« Gli ordini di contabilità speciale che dispongono il pagamento delle spese di competenza regionale sono firmati dal presidente della giunta regionale o, nei casi di assenza o di impedimento, dal vice presidente ovvero, in mancanza di questi, dal componente della giunta incaricato di sostituire il presidente.

Il presidente della giunta regionale può delegare la firma degli ordini di pagamento ai singoli componenti della giunta in relazione al settore di amministrazione cui sono preposti.

Gli ordini di pagamento sono vistati dal capo dello ufficio di ragioneria della Regione e trasmessi alla sezione di tesoreria provinciale competente.

Qualora l'ufficio di ragioneria non sia stato ancora istituito, il visto è apposto dal componente della giunta preposto all'amministrazione delle finanze. Nel caso sia intervenuta la delega prevista dal secondo comma del presente articolo, per la firma degli ordini di pagamento riguardanti le spese di competenza dell'amministrazione delle finanze si applica la disposizione contenuta nel primo comma, salvo che il vice presidente, o il componente della giunta incaricato di sostituire il presidente, non sia preposto all'amministrazione delle finanze; in quest'ultimo caso i predetti ordini debbono essere firmati dal presidente della giunta regionale ».

Art. 2.

Al decreto ministeriale 5 giugno 1970 è aggiunto il seguente art. 4-*bis*:

« Per le spese occorrenti per il funzionamento del consiglio regionale il presidente della giunta può emettere, nei limiti dei fondi stanziati nel bilancio regionale e su deliberazione della giunta regionale da sottoporsi alla commissione di controllo, ordini di pagamento sulla contabilità speciale a favore del presidente del consiglio regionale, estinguibili mediante accreditamento in apposito conto corrente aperto presso un istituto bancario ed intestato al presidente del consiglio stesso.

I fondi occorrenti agli uffici periferici della amministrazione regionale per l'espletamento dei relativi servizi sono messi a disposizione degli uffici stessi, nei limiti delle somme corrispondenti alle effettive esigenze e su deliberazione della giunta regionale da sottoporsi alla commissione di controllo, mediante ordini di contabilità speciale a favore dei titolari dei predetti uffici, estinguibili con accreditamento in appositi conti correnti aperti presso istituti bancari ed intestati ai titolari degli uffici stessi.

I titolari degli uffici trasmettono trimestralmente i rendiconti delle somme erogate al competente ufficio di riscontro della Regione ».

Roma, addì 24 luglio 1972

Il Ministro: MALAGODI

(9883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti addì 10 luglio 1972, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 391, il ricorso proposto al Presidente della Repubblica dal dott. Giovanni Sciarelli con atto del 10 febbraio 1971, inteso ad ottenere «La trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinchè dichiari costituzionalmente illegittimi tutti gli articoli di legge che abbiano rinviato a data futura o rinviino gli aumenti alle pensioni statali allorchè siano stati accordati aumenti agli stipendi statali, quale che sia il nome dato a tali aumenti» e, segnatamente, «per promuovere il giudizio di costituzionalità in ordine all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, che ha escluso la computabilità ai fini pensionistici del nuovo trattamento dei magistrati, introdotto con decorrenza 1° luglio 1970» è stato dichiarato inammissibile — su conforme parere del Consiglio di Stato — tenuto conto che, per costante giurisprudenza, la eccezione di incostituzionalità di leggi o di atti aventi valore di legge non può essere sollevata in sede di ricorso straordinario, data la natura amministrativa, e non giurisdizionale, del *procedimento decisorio di quest'ultimo.*

(9740)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche di decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 15 *giugno* 1972
registrato alla Corte dei conti il 15 *luglio* 1972,
registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 314

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 10 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1951, registro n. 12, foglio n. 326 (B.U. 1951, disp. 14, pag. 1976):

Corda Emilio, nato a Siliqua (Cagliari) il 18 gennaio 1917, sergente bersaglieri. Il nome è: Emidio anziché (Emilio);

Regio decreto 25 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1941, registro n. 28, foglio n. 551 (B.U. 1941, disp. 106, pag. 7593):

Fabbri Angelo, nato ad Orvino (Rieti) il 9 dicembre 1916, sergente fanteria. Il cognome è: Fabri anziché (Fabbri), mentre il luogo di nascita è: Orvinio anziché (Orvino).

(9726)

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Cameri

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Galliate della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Cameri (Novara) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 434 del 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304 in data 9 dicembre 1964.

(9622)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Cristina Gela ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1972, il comune di S. Cristina Gela (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.047.509, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9841)

Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1972, il comune di Alessandria della Rocca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9840)

Autorizzazione al comune di Ricigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1972, il comune di Ricigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.690.934, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9800)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1972, il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.042.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9801)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1972, il comune di Sarsina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.389.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9802)

Autorizzazione al comune di Puglianello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1972, il comune di Puglianello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.175.591, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9870)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per la riammissione in servizio a domanda di sergenti e graduati di truppa dell'Aeronautica militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, sul reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare;

Considerato che alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare risultano deficitarie e, pertanto, è opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 80 del citato regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni che prevede la riammissione in servizio di carriera di personale militare che all'atto dell'invio in congedo abbia rivestito grado non superiore a quello di sergente;

Decreta:

Art. 1.

Possono essere riammessi, a domanda, in servizio di carriera i sergenti e graduati di truppa dell'Aeronautica militare che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) appartengano al ruolo e categorie seguenti:

ruolo specialisti:
categoria governo;
categoria montatori;
categoria marconisti;
categoria elettromeccanici di bordo;
categoria elettricisti;
categoria automobilisti;
categoria aiutanti di sanità.

b) siano stati già vincolati a ferme o rafferme e abbiano rivestito all'atto dell'invio in congedo, grado non superiore a quello di sergente;

c) non abbiano cessato da oltre quattro anni, dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di riammissione, dal servizio di carriera;

d) non abbiano superato alla data del presente decreto il 35° anno di età.

Il predetto limite di età è aumentato di un periodo di tempo pari a tanti anni, mesi e giorni quanti il militare ne abbia compiuti di effettivo servizio computabile ai fini pensionistici;

e) siano di buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglie di incensurabile moralità;

f) siano in possesso della idoneità fisica richiesta per il ruolo e le categorie di cui alla precedente lettera *a*);

g) risultino di provata capacità professionale;

h) non siano cessati dal servizio per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *g*) e *i*), dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, numero 599.

Art. 2.

Il numero degli elementi da riammettere in servizio di carriera nel ruolo specialisti dell'Aeronautica militare è di 50 unità suddivisi nelle categorie appresso indicate:

categoria governo	n. 6
categoria montatori	» 6
categoria marconisti	» 6
categoria elettromeccanici di bordo	» 10
categoria elettricisti	» 10
categoria automobilisti	» 6
categoria aiutanti di sanità	» 6

Qualora il numero dei posti di qualcuna delle categorie di cui sopra non potesse essere ricoperto per mancanza di elementi riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altra delle predette categorie a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

I sergenti ed i graduati di truppa che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 1, potranno chiedere la riammissione soltanto nel grado e categoria di appartenenza.

Tutti coloro che presentano domanda di riammissione saranno sottoposti a cura del Ministero, a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *f*) del precedente art. 1. Contro l'esito della visita sanitaria non è ammesso appello. Gli interessati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento d'identità personale.

Art. 3.

Le domande di riammissione, debitamente sottoscritte dagli interessati, redatte su carta bollata da L 500, dovranno pervenire al Ministero della difesa Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e a mezzo raccomandata.

Gli interessati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

il grado rivestito, il ruolo e la categoria di appartenenza, nonchè la durata e i periodi di servizio militare prestato;

la categoria dove intendano essere riammessi.

Nella domanda gli interessati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della Difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi quei candidati la cui presentazione agli accertamenti sanitari non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio. Le domande di riammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato nel presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto in originale, ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Qualora dai suddetti documenti non risultino i voti conseguiti i candidati dovranno altresì allegare in originale o copia autentica un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale dovrà risultare:

il voto conseguito nell'esame di laurea, se trattasi di diploma di laurea;

le votazioni riportate nelle singole materie, oppure il voto unico espresso in sessantesimi, se trattasi di diploma di istituto medio;.

b) ogni altro titolo, certificato o documento che gli interessati ritenessero opportuno presentare, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 5;

c) documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata del foglio matricolare.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Un'apposita commissione ministeriale, nominata con successivo decreto, procederà alla formazione delle graduatorie distinte per categoria prescindendo dal grado rivestito dagli aspiranti.

Le predette graduatorie dovranno essere formate in base alle qualità militari e professionali degli aspiranti risultanti dai

documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dagli aspiranti stessi, secondo criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice.

Non sarà dichiarato idoneo, e sarà quindi escluso dalla graduatoria, l'aspirante al quale la commissione abbia assegnato un punto inferiore ai 12/20, per il complesso delle predette qualità militari e professionali.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi; o stato di famiglia, per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4); ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al 1° capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa potrà escludere quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di riammettere in servizio di carriera, con decreto motivato per mancanza di requisiti prescritti.

Art. 8.

I riammessi in servizio di carriera dovranno contrarre una ferma sufficiente per raggiungere il 12° o il 6° anno di servizio a seconda che abbiano o non compiuto 6 anni di servizio militare.

Il tempo trascorso in congedo non sarà computato agli effetti del servizio, nè a quelli di pensione.

I sergenti riammessi seguiranno in ruolo nelle rispettive categorie il sergente meno anziano che trovasi in servizio allo atto della loro riammissione, assumendone la stessa anzianità assoluta.

I graduati di truppa per essere riammessi in servizio potranno — occorrendo — essere assoggettati ad apposito esperimento e se riconosciuti idonei, seguiranno in ruolo il pari grado meno anziano proveniente dall'ultimo corso di specializzazione effettuato, assumendone la stessa anzianità assoluta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1972
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 204

ALLEGATO 1

(Carta da bollo da L. 500).

Al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi ROMA

Io sottoscritto nato a provincia di ( ) il appartenente al distretto militare di residente a (1) provincia di ( ) via n. chiedo di essere riammesso in servizio di carriera nell'Aeronautica militare con il grado di del ruolo categoria , ai sensi del decreto di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 7 agosto 1972.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università, Istituto superiore o scuola di nell'anno

di trovarmi nella seguente posizione militare (5)

Allego alla presente i seguenti documenti:

1) ..

2) ..;

3)

lì

Firma

(per esteso, grado, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia originaria ed acquisita non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Precisare il grado rivestito nonchè ruolo, categoria di appartenenza ed il periodo di servizio prestato.

(6) Firma del segretario comunale del luogo di residenza del candidato o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio.

(9718)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici del compartimento di Firenze per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova;

Viste le proprie deliberazioni n. 119 e n. 27/P.2.1.1 rispettivamente in data 10 novembre 1971 e 15 febbraio 1972 relative alla nomina della commissione e di una sottocommissione esaminatrice per il compartimento di Firenze;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a novecento posti di operaio qualificato in prova, citato nelle premesse, sono nominate le seguenti sottocommissioni esaminatrici presso la sede compartimentale di Firenze:

2ª Sottocommissione

Membri:

Allegri Enrico, capo tecnico superiore;
Corti Graziano, capo tecnico superiore;
Fossi Elio, capo tecnico superiore;
Palmarino Ernesto, capo tecnico superiore.

Segretario:

Nascosti Tullio, segretario superiore.

3ª Sottocommissione

Membri:

Mattiussi Angelo, capo tecnico superiore;
Fornaciari Giulio, capo tecnico superiore;
Gabbani Luciano, capo tecnico superiore;
Pestellini Emilio, capo tecnico.

Segretario:

Cascelli Raffaele, segretario.

Roma, addì 7 luglio 1972

p. *Il direttore generale*: Mayer

(9705)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei primari di anestesia e rianimazione, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972 che predispone gli elenchi dei primari di anestesia e rianimazione idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 12 aprile 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di anestesia e rianimazione idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 12 aprile 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
15. Andreucci Sergio	Piombino 13 giugno 1925						si	
129. Cipriani Roberto	Pisa 18 gennaio 1924	si						
133. Civai Olga	Siena 26 aprile 1926					si		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di anestesia e rianimazione, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 12 aprile 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi.

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
592. Bertolizio Giorgio	Trieste 16 novembre 1936						si	
593. Blonda Luigi	Calimera 3 agosto 1926					si		
594. Contino Michele	Agrigento 31 luglio 1924						si	
595. De Florio Fulvio	Acquaviva delle Fonti 24 maggio 1927		si					
596. Giomini Maria Luisa	Castel del Piano 7 aprile 1929		si					
597. Lombardi Arnaldo	Acquanegra Cremonese 6 marzo 1936						si	
598. Catalano Rocco	Orsogna 29 maggio 1930				si			

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: Gaspari

(9594)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1972, n. 29.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 19 *luglio* 1972)

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1972, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, in materia urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 19 *luglio* 192)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 1 (*Piani urabnistici e norme sull'attività costruttiva*). — La disciplina urbanistica si attua nell'ambito della Regione, in base alle norme regionali ed alle norme statali con esse compatibili, per mezzo del piano urbanistico regionale, dei piani comprensoriali, della pianificazione urbanistica subordinata e dei regolamenti edilizi.

Quando per la utilizzazione o sistemazione di determinate zone del territorio regionale leggi statali prevedono la formazione di speciali piani regolatori, questi sono recepiti dalla pianificazione, urbanistica ordinaria ».

Art. 2.

Dopo l'art. 2 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, si e aggiunto il seguente:

« Art. 2-*bis* (*Piano generale e piani zonali*). — Il piano urbanistico regionale consta di un piano generale per l'intero territorio regionale e di tanti piani zonali quante sono le zone socio-economiche ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 3 (*Contenuto del piano generale*). — Il piano generale:

a) stabilisce le direttive ed i criteri metodologici per assicurare l'unità degli indirizzi e la omogeneità dei contenuti della pianificazione urbanistica di grado subordinato;

b) formula il quadro generale dell'assetto territoriale della Regione, indicando gli obiettivi per gli insediamenti edilizi, urbani e rurali, e per le attività industriali, agrarie e terziarie;

c) riconosce le zone a carattere storico, ambientale e paesistico, con l'indicazione dei territori che dai piani zonali dovranno essere destinati a parchi naturali;

d) indica le opere pubbliche e gli impianti necessari per i servizi d'interesse regionale e le aree da riservare a destinazioni speciali in attuazione di leggi o di provvedimenti di competenza della Regione;

e) specifica le priorità, sia generali che di settore, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ».

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 4 (*Elementi del piano generale*). — Il piano generale è costituito da:

1) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala conveniente — comunque, non inferiore al rapporto 1:100.000 — per riprodurre l'assetot territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

2) le norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche e a determinare la portata dei suoi contenuti, nonchè le direttive ed i criteri metodologici per i piani di grado subordinato, con la specificazione degli obiettivi da perseguire, delle indicazioni quantitative, delle modalità di attuazione di detti piani, degli standards urbanistici;

3) una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate ».

Art. 5.

L'art. 5 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 5 (*Formazione del piano generale*). — Nella fase di predisposizione del piano generale, sono consultati i comitati zonali di consultazione ed il comitato regionale economico-sociale.

Sul progetto di piano generale è sentito il parere del comitato urbanistico regionale.

Le risultanze delle consultazioni ed il parere, di cui ai precedenti commi, debbono essere resi entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della richiesta. Può prescindersi dai medesimi, quando essi non siano pervenuti all'Amministrazione regionale entro il termine anzidetto ».

Art. 6.

L'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è soppresso.

L'art. 7 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Art. 7 (*Deposito del progetto di piano generale*). — Il progetto di piano generale è depositato presso gli uffici della Regione, previo avviso da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, sulla stampa locale e con manifesti nei singoli comuni. Chiunque può prendere visione del progetto in tutti i suoi elementi ».

Art. 7.

La espressione « piano urbanistico regionale », contenuta nel titolo e nel testo degli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituita con l'espressione « piano generale ».

Art. 8.

L'art. 10 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 10 (*Durata e variazioni del piano generale*). — Il piano generale ha vigore a tempo indeterminato, ma è sottoposto a revisione ogni qualvolta mutino le norme fondamentali della pianificazione urbanistica nazionale o quando l'approvazione di un nuovo programma economico nazionale, con le relative conseguenze regionali, determini tale esigenza.

Il piano generale può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo anche per singoli settori.

La procedura della revisione o delle modifiche è quella prevista per l'approvazione del piano stesso ».

Art. 9.

Nel capo II della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, sono inseriti dopo l'art. 10, i seguenti:

« Art. 10-*bis* (*Piani zonali Contenuto ed elementi*). — Per ogni zona socio-economica si procede ad un'adeguata specificazione ed integrazione del piano generale, mediante formazione di un piano zonale.

Il piano zonale:

a) contempla l'intero territorio della zona socio-economica;

b) determina, sentiti i comuni interessati, la divisione di detti territori in comprensori urbanistici;

c) svolge, precisa, chiarisce ed integra, rispetto alla zona socio-economica, le previsioni del piano generale; definisce e delimita i territori destinati a parchi naturali;

d) stabilisce le zone, rispetto alle quali — in via eccezionale o per raggiungimento di speciali obiettivi — esso viene attuato dall'Amministrazione regionale mediante piani particolareggiati.

Il piano zonale è costituito da:

1) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala conveniente — comunque, non inferiore al rapporto 1:25.000 — per rendere chiari i contenuti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma precedente;

2) le norme di attuazione del piano, che dovranno contenere, riguardo al territorio della zona socio-economica, adeguate specificazioni ed integrazioni, opportunamente correlate a quelle contenute nelle norme di attuazione del piano generale;

3) la relazione illustrativa delle scelte operate e dei criteri seguiti ».

« Art. 10-*ter* (*Formazione, adozione ed approvazione del piano zonale; durata, revisioni e variazioni*). — Sul progetto di piano zonale, sono sentiti i pareri del competente comitato zonale di consultazione e del comitato urbanistico regionale. I pareri devono essere resi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della richiesta ed, il secondo, entro il termine di 60 giorni. Può prescindersi da tali pareri, quando essi non siano pervenuti all'Amministrazione regionale entro i termini anzidetti.

Per il deposito, l'adozione, l'approvazione e la pubblicazione del piano zonale, si segue il medesimo procedimento previsto per il piano generale.

Il piano zonale può essere modificato in ogni tempo, quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo anche per singoli settori.

Le modifiche del piano zonale valgono anche come varianti al piano generale ».

« Art. 10-*quater* (*Effetti del piano urbanistico regionale*). — Salvo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 32, le previsioni del piano urbanistico regionale costituiscono prescrizioni vincolanti, sia per la pianificazione subordinata, sia per gli interventi pubblici che incidano sull'assetto del territorio.

In via eccezionale o per il raggiungimento di speciali obiettivi, con le norme di attuazione del piano generale e dei piani zonali può disporsi che le previsioni in essi contenute, riguardo ad oggetti espressamente indicati, siano vincolanti per qualsivoglia soggetto pubblico o privato ».

« Art. 10-*quinquies* (*Disposizioni speciali per i piani particolareggiati, di competenza dell'Amministrazione regionale*). — Per le zone, di cui al secondo comma, lettera *d*) dell'art. 10-*bis*, il progetto di piano particolareggiato è deliberato dalla Giunta regionale, dopo che siano stati adottati dai consorzi urbanistici i piani comprensoriali o dopo che sia scaduto il termine previsto per l'adozione di questi ultimi. Quando trattasi di obiettivi prioritari, può prescindersi da tale adozione e dalla scadenza del termine, purchè siano previamente sentiti i comuni interessati.

Riguardo ai contenuti ed agli elementi del piano particolareggiato si osservano le disposizioni degli articoli 24 e 25.

Il piano particolareggiato è depositato, per venti giorni consecutivi, presso gli uffici della Regione, presso gli Uffici consorziali e presso gli uffici dei comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, sulla stampa locale e con manifesti in detti comuni. Chiunque può prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni all'assessorato regionale dell'urbanistica entro i venti giorni successivi alla scadenza del deposito.

Qualora la Giunta regionale, esaminate le osservazioni, deliberi di modificare il piano, le variazioni sono apportate con il procedimento previsto dal precedente comma, ma i termini sono ridotti alla metà. Ulteriori osservazioni possono essere presentate solo in quanto attinenti alle parti variate. Sulla pronuncia giuntale, relativa alle medesime, non sono ammesse altre osservazioni.

Il piano particolareggiato è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere del comitato urbanistico regionale.

Avviso per estratto del decreto d'approvazione è pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Il deposito del piano a libera visione del pubblico è effettuato presso l'assessorato regionale dell'urbanistica, presso l'ufficio del consorzio e presso le segreterie dei comuni territorialmente interessati. Avviso dell'avvenuto deposito è affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici dei comuni interessati ».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« I comuni di ciascun comprensorio indicato nei piani zonali sono costituiti in consorzio con decreto del Presidente della Giunta regionale ».

Art. 11.

Le lettere *a*) e *c*) dell'art. 12 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) la denominazione del consorzio;

« *c*) l'esatta delimitazione del comprensorio su cui il consorzio è chiamato ad operare; ».

Art. 12.

L'art. 13 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 13 (*Composizione dell'assemblea generale*). — Ciascun comune consorziato è rappresentato nell'assemblea generale del consorzio dal sindaco e da consiglieri comunali.

Il numero dei consiglieri comunali è così determinato:

1) per i comuni, il cui consiglio comunale è eletto con il sistema maggioritario:

a) se aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti — 3 consiglieri comunali, di cui 1 appartenente alle liste di minoranza;

b) se aventi una popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti — 4 consiglieri comunali, di cui 1 appartenente alle liste di minoranza;

2) per i comuni il cui consiglio comunale è eletto con il sistema proporzionale:

a) se aventi una popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti — 5 consiglieri comunali;

b) se aventi una popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti — 7 consiglieri comunali;

c) se aventi una popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti — 10 consiglieri comunali;

d) se aventi una popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti — 12 consiglieri comunali;

e) se aventi una popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti — 15 consiglieri comunali;

f) se aventi una popolazione superiore a 500.000 abitanti — 20 consiglieri comunali.

Per l'elezione dei rappresentanti dei comuni di cui al punto 2) del precedente comma, ciascun consigliere comunale vota per un solo nome.

Qualora, nelle elezioni di cui al secondo comma, più consiglieri riportino il medesimo numero di voti, la scelta ha luogo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali conseguite in occasione della elezione a consigliere comunale.

Ai rappresentanti di ciascun comune, sindaco e consiglieri comunali, è attribuito nell'assemblea generale del consorzio un numero di voti pari a quello della popolazione di detto comune diviso per il numero complessivo dei rappresentanti medesimi.

Ai fini del presente articolo, la popolazione di ciascun comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale ».

Art. 13.

Nell'art. 14 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è aggiunto il seguente terzo comma:

« Con apposite norme regolamentari saranno stabiliti la durata in carica ed il procedimento per la nomina e la revoca degli organi amministrativi indicati nei precedenti commi; le modalità di funzionamento dell'assemblea generale e del consiglio direttivo; i criteri per la formazione del bilancio ».

Art. 14.

I commi secondo e terzo dell'art. 16 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, sono soppressi.

Art. 15.

Sono soppresse, nel titolo del capo IV della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, le parole « o comunali generali ».

Art. 16.

L'art. 17 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 17 (*Termini di formazione e di adeguamento dei piani comprensoriali*). — I consorzi urbanistici sono tenuti ad adottare, entro due anni dalla loro costituzione, piani comprensoriali, sostitutivi dei piani regolatori generali comunali.

I piani comprensoriali devono essere adeguati alle revisioni e modifiche del piano urbanistico regionale entro il termine di un anno dall'entrata in vigore delle medesime ».

Art. 17.

Gli articoli 18 e 19 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 18 (*Contenuto dei piani comprensoriali*). — Il piano comprensoriale, che contempla l'intero territorio cui si riferisce, deve prevedere:

a) gli obiettivi di piano, in relazione alle indicazioni del piano urbanistico regionale;

b) la localizzazione delle principali opere ed attrezzature di interesse collettivo o sociale o di uso pubblico, nonchè le principali reti infrastrutturali inerenti alla viabilità, ai trasporti ed agli impianti tecnologici;

c) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico e quelle sottoposte a speciali servitù o limitazioni;

d) le destinazioni d'uso delle varie zone — mediante determinazione di funzioni, vincoli e norme particolari — con la specificazione di quelle riservate all'espansione degli aggregati urbani;

e) i rapporti che, riguardo alle varie zone, debbono essere rispettati fra gli insediamenti — con le funzioni ivi ammesse — e gli spazi da riservare ad opere ed attrezzature di interesse collettivo o sociale o di uso pubblico;

f) l'individuazione degli spazi unitari, per i quali è stabilito l'obbligo della formazione di piani particolareggiati e di lottizzazione convenzionata, nonchè i termini per la formazione di detti piani particolareggiati: tali termini sono prorogabili una sola volta e per non più di due anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere del comitato urbanistico regionale;

g) il programma di attuazione del piano, articolato in periodi quinquennali e contenente l'indicazione delle priorità delle opere da realizzare e degli insediamenti da attuare ».

« Art. 19 (*Elementi dei piani comprensoriali*). — I piani comprensoriali sono costituiti da:

1) le rappresentazioni grafiche, in numero e scala convenienti, per descrivere l'assetto territoriale attuale e quello previsto dal piano e per assicurare una chiara ed univoca interpretazione dei contenuti, delle norme e delle procedure;

2) una relazione illustrativa, che descriva gli obiettivi e le scelte operate ed i criteri seguiti nella pianificazione e dimostri la coerenza di questa con il piano urbanistico regionale;

3) le norme di attuazione, con la precisazione dei vincoli da osservarsi nelle varie zone, dei criteri di determinazione e di ripartizione degli oneri di urbanizzazione, delle procedure di attuazione del piano;

4) la rappresentazione del programma di attuazione, con la descrizione sommaria delle opere ed attrezzature pubbliche fondamentali previste, dei relativi elementi di costo, nonchè, limitatamente alle più importanti, delle loro caratteristiche progettuali di massima »

Art. 18.

Nel titolo e nel primo comma dell'art. 20 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, le parole « piano generale » sono sostituite con le parole « piano comprensoriale ». Nel primo comma dello stesso articolo sono soppresse le parole « dal comune o » e le parole « nella segreteria comunale o ». Nel primo e nel secondo comma, le parole « trenta giorni » sono sostituite con le parole « venti giorni ».

Nel primo comma dell'art. 21 della medesima legge, l'espressione « il comune od il consorzio deliberanti possono modificare il piano generale » è sostituita con l'espressione « il consorzio può modificare il piano comprensoriale ».

Sono soppresse, nel titolo e nel primo comma dell'art. 23 della citata legge, le parole « o comunali generali ».

Art. 19.

L'art. 22 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 22 (*Approvazione dei piani comprensoriali*). — Il consorzio si pronunzia sulle osservazioni per le quali non si è fatto luogo a modifiche e, entro il termine di tre mesi dall'adozione del piano o dall'adozione della sua ultima variante, invia l'intera documentazione alla Regione.

Entro sei mesi dalla comunicazione, il Presidente della Giunta regionale approva il piano con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere del comitato urbanistico regionale.

Avviso per estratto del decreto di approvazione è pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Il deposito del piano comprensoriale approvato a libera visione del pubblico è effettuato presso l'ufficio del consorzio. Avviso dell'avvenuto deposito è affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici dei comuni facenti parte del consorzio.

Nelle more di approvazione del piano comprensoriale, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie ».

Art. 20.

L'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito con il seguente:

« Tali piani possono essere modificati in ogni tempo, quando sopravvengano importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di migliorarli o di integrarli anche per singoli settori ».

Art. 21.

Dopo l'art. 23 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è inserito, sotto il capo V, il seguente:

« Art. 23-*bis* (*Formazione dei piani particolareggiati*). — Salvo quanto previsto dall'art. 10-*bis*, secondo comma, lettera *d*), e dell'art. 10-*quinquies*, la formazione dei piani particolareggiati è devoluta ai comuni. Per oggetti di rilevanza comprensoriale, provvedono i consorzi urbanistici ».

Art. 22.

L'art. 24 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 24 (*Contenuto dei piani particolareggiati*). — Il piano particolareggiato svolge, precisa, integra ed attua, rispetto alla zona cui esso si riferisce, le previsioni del piano da cui deriva ».

Art. 23.

Al punto 3 dell'art. 25 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è aggiunto il seguente inciso: « nonchè gli elementi catastali delle proprietà comprese nel piano ».

Nel primo comma dell'art. 26 della stessa legge, le parole « piani regolatori generali » sono sostituite con le parole « piani comprensoriali ».

Nel secondo comma e nel terzo comma dello stesso articolo, le parole « trenta giorni » sono sostituite con le parole « venti giorni ».

Nel primo comma dell'art. 27 della medesima legge, le parole « piani regolatori generali » sono sostituite con le parole « piani comprensoriali ».

Il secondo comma dello stesso articolo è soppresso.

Nel terzo comma dell'art. 28 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, sono soppresse le seguenti parole: « con la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, sentito il comitato urbanistico regionale ».

Art. 24.

L'art. 29 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 29 (*Disposizioni speciali per i parchi naturali*). — Per i territori destinati a parchi naturali, ai sensi del secondo comma, lettera *c*), dell'art. 10-*bis*, è obbligatoria la formazione di appositi piani di conservazione e sviluppo, aventi valore di piani particolareggiati.

Il piano di conservazione e sviluppo prevede una o più delle seguenti zone:

a) zone di riserva integrale, dove l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità, con conseguente divieto di caccia, di pesca, di pascolo, di sfruttamento forestale, agricolo e

minerario, di scavi, di sondaggi, di terrazzamenti o costruzioni di qualsiasi genere, di ogni lavoro che comporti modifiche all'aspetto del terreno e della vegetazione, di ogni atto che rechi turbamento alla fauna ed alla flora, di ogni introduzione di specie estranee di vegetali o di animali;

b) zone di riserva orientata, dove l'evoluzione della natura viene orientata e sorvegliata con metodi scientifici e dove sono di massima consentiti solo gli interventi umani che non contrastino con tale scopo;

c) zone di riserva guidata, dove sono di massima consentiti solo quegli interventi ed insediamenti umani che non ostacolino il conseguimento degli speciali scopi conservativi e sperimentali, indicati nelle norme di attuazione del piano;

d) zone di preparco, dove sono ammessi attrezzature turistiche, ricettive, ricreative e sportive, specificamente rivolte alla valorizzazione dei fini istituzionali del parco, nonchè quegli insediamenti abitativi e produttivi, compatibili con detti fini, secondo le previsioni e le specificazioni contenute nelle norme di attuazione del piano.

Salvo quanto previsto dal secondo comma, lettera *d*), dell'art. 10-*bis*, il piano di conservazione e sviluppo è formato dal consorzio urbanistico, nel cui comprensorio è compreso il parco naturale, con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano la formazione dei piani particolareggiati.

Al fine di rendere più agevole il conseguimento degli obiettivi del piano, l'ente cui compete l'attuazione del piano medesimo può provvedere alla espropriazione di immobili compresi nel parco, secondo le norme vigenti per i parchi nazionali ».

Art. 25.

L'art. 30 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 30 (*Salvaguardia del piano urbanistico regionale*). — A decorrere dalla data del deposito del progetto di piano regionale generale e fino alla entrata in vigore del piano medesimo, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, che siano in contrasto con le prescrizioni considerate vincolanti dal progetto di piano generale.

Per lo stesso periodo, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può disporre la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private, che siano in contrasto con le suddette prescrizioni e siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per la salvaguardia dei piani zonali e comprensoriali ».

Art. 26.

L'art. 31 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 31 (*Attuazione dei programmi di fabbricazione*). — Salvo quanto previsto dall'art. 17, all'attuazione dei programmi di fabbricazione può provvedersi anche mediante piani regolatori particolareggiati, limitatamente alle zone di interesse storico od artistico o di particolare pregio ambientale ».

Art. 27.

L'art. 32 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 32 (*Mantenimento in vigore dei piani regolatori generali, comunali o intercomunali, e dei programmi di fabbricazione Adeguamento dei nuovi piani e delle varianti*). — Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 10-*quater* e dai commi secondo e terzo del presente articolo, si applicano, fino all'entrata in vigore del piano comprensoriale, i piani regolatori generali, comunali o intercomunali, ed i programmi di fabbricazione, vigenti nei comuni del comprensorio.

I piani regolatori generali, comunali o intercomunali, i programmi di fabbricazione e le rispettive varianti, alla cui formazione o adozione od approvazione si provveda dopo l'entrata in vigore del piano regionale generale e prima dell'entrata in vigore del piano regionale zonale, devono adeguarsi a detto piano regionale generale.

I piani regolatori generali, comunali o intercomunali, i programmi di fabbricazione e le rispettive varianti, alla cui formazione o adozione od approvazione si provveda dopo l'entrata in vigore del piano regionale zonale, devono adeguarsi anche a quest'ultimo.

Dalla data di costituzione in consorzio, nelle forme e nei modi di cui all'art. 11 e seguenti della presente legge, cessa per i comuni consorziati la possibilità di adottare piani regolatori generali, programmi di fabbricazione o loro varianti ».

Art. 28.

L'art. 34 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 34 (*Modifiche ammissibili in sede di approvazione degli strumenti urbanistici*). — In sede di approvazione dei piani regolatori generali comprensoriali o comunali, dei piani regolatori di grado subordinato, dei regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione, sono ammissibili, oltre le modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano urbanistico regionale e degli speciali piani regolatori, di cui al secondo comma dell'art. 1 ».

Art. 29.

L'art. 35 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 35 (*Interventi sostitutivi della Giunta regionale*). — Quando il comune od il consorzio urbanistico non eseguono in tempo utile gli adempimenti preordinati alla formazione degli strumenti urbanistici e, in genere, gli adempimenti cui essi sono tenuti in materia urbanistica, la Giunta regionale stabilisce un termine perentorio di esecuzione.

Qualora l'ente non provveda entro il termine stabilito, la Giunta regionale nomina un commissario per il compimento degli atti necessari. Le spese relative sono inserite d'ufficio nel bilancio dell'ente ».

Art. 30.

L'art. 36 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 36 (*Applicazione di disposizioni normative statali in materia urbanistica*). — Ai fini dell'applicazione, nel territorio regionale, delle disposizioni di leggi o regolamenti statali in materia urbanistica, compatibili con la disciplina normativa regionale nella stessa materia, le attribuzioni amministrative, che tali disposizioni demandano ad organi dello Stato, sono in via esclusiva esercitate, per quanto di competenza della Regione, dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato.

Quando dalle suddette disposizioni sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altri organi dello Stato, a tale parere s'intende sostituito, per quanto di competenza della Regione, il parere del comitato urbanistico regionale, salvo quanto previsto dall'art. 46 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22.

Il riferimento — contenuto in tali disposizioni — ai comuni, ai consigli comunali ed ai piani regolatori comunali è esteso ai consorzi urbanistici, alle assemblee consortili ed ai piani comprensoriali, previsti dalla presente legge ».

Art. 31.

L'art. 37 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 è sostituito dal seguente:

« Art. 37 (*Norme speciali di adeguamento alla normativa statale in materia urbanistica*). — La sospensione o demolizione di opere, ai sensi dell'art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e l'annullamento di autorizzazioni comunali, ai sensi dell'art. 27 della stessa legge, possono dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato essere disposti anche per la violazione di norme legislative o regolamentari in materia urbanistica e per la inosservanza di prescrizioni del piano urbanistico regionale e, in genere, di ogni altro piano urbanistico legalmente in vigore.

La disposizione, di cui al sesto comma dell'art. 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non si applica nel territorio della Regione, quando trattisi di costruzioni da realizzare su singoli lotti racchiusi fra l'esistente edificazione, fuori dei centri storici e delle zone di risanamento. In tale ipotesi il rilascio

della licenza di costruzione è, tuttavia, condizionato ad una specifica autorizzazione del consiglio comunale, previo nulla osta dell'assessore regionale all'urbanistica, da emettersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera comunale. In caso di silenzio il nulla osta s'intende concesso ».

Art. 32.

L'art. 39 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 39 (*Disposizioni particolari per i piani regolatori speciali, previsti da leggi statali*). — Riguardo ai piani regolatori speciali, di cui al secondo comma dell'art. 1, si osservano le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 10-*quinquies*.

Le disposizioni dell'art. 35 si applicano anche nei confronti degli enti cui spetta di formare detti piani regolatori speciali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 luglio 1972

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1972, n. **31.**

Modifiche della legge regionale 28 luglio 1969, n. 22, e rifinanziamento della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, concernente il recupero sociale dei minorati psichici e fisici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 19 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22 — modificato con l'art. 2 della legge regionale 28 luglio 1969, n. 22 — è sostituito dal seguente:

Le sovvenzioni potranno essere concesse:

a) per l'istituzione, il potenziamento e l'esercizio di centri ed istituti specializzati (ivi compresi i centri occupazionali per « gravi ») che provvedano alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla rieducazione delle minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;

b) per periodi di osservazione, trattamento domiciliare, ambulatoriale, a degenza diurna e, nei casi di assoluta e comprovata necessità, a degenza residenziale;

c) per facilitare la frequenza alle scuole di ogni ordine e grado normali e speciali e l'accesso ai servizi comuni e speciali, per favorire i contatti con la famiglia e l'ambiente sociale ai minori che necessitano di trattamento nella forma residenziale;

d) per l'istituzione, il potenziamento e l'esercizio di corsi per la preparazione al lavoro e per attività di lavoro protetto per i minorati impediti allo svolgimento di un lavoro comune e per facilitare l'accesso ai servizi suddetti anche favorendo l'assegnazione di alloggi;

e) per l'assistenza economica ai nuclei familiari o affidatari di persone minorate, commisurata all'onere e alla difficoltà di sostenerlo con redditi propri, favorendo anche l'assegnazione di alloggi e l'assegnazione di un assegno integrativo o sostitutivo di un reddito minimo vitale ai minorati non collocati o inabili al lavoro, a cominciare dal quindicesimo anno di età;

f) per l'istituzione, il potenziamento e l'esercizio di corsi di preparazione didattica, di perfezionamento e di specializzazione per insegnanti, educatori, terapisti, medici, maestri di lavoro, con l'assegnazione di borse di studio per la frequenza ai corsi suddetti e per il finanziamento di indagini statistiche, di ricerche e di studi relativi alla prevenzione e alla cura delle minorazioni;

g) per l'acquisto di automezzi speciali di trasporto dei minorati ».

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l'esercizio finanziario 1972 e la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito — al titolo I — sezione IV — rubrica n. 6 — categoria IV — il capitolo 277 con la denominazione: « Sovvenzioni per il recupero sociale dei minorati psichici e fisici » e con lo stanziamento di lire 550 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 550 milioni relativo all'esercizio finanziario 1972, fa carico al sopracitato capitolo 277 e quello di lire 600 milioni autorizzato per gli esercizi 1973 e 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Alla maggiore spesa annua di lire 50 milioni prevista per gli esercizi finanziari 1973 e 1974 si farà fronte con la cessazione della spesa per pari importo autorizzata dalla legge regionale 28 dicembre 1971, n. 66, fino all'esercizio 1972.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 luglio 1972

BERZANTI

(9527)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.